

Incontro del 30.11.2018 - dott. Bazzega

Caso:

Tizia, alla guida della propria automobile, rimane coinvolta nello scontro con un furgone guidato da Caio, che imprudentemente compie una repentina e improvvisa manovra di retromarcia sulla medesima pubblica via percorsa da Tizia.

Tizia cita in giudizio Caio e l'assicurazione RCA di quest'ultimo, Alfa, allegando di aver riportato, a causa del sinistro, lesioni personali tali da provocare una invalidità permanente del 20-21%, e chiedendo il risarcimento del danno patito. In particolare, lamenta di aver subito un trauma distorsivo rachide-cervicale e lombo-sacrale che le ha cagionato dolore, difficoltà di movimento, impossibilità di attendere alle occupazioni lavorative e che l'ha costretta a subire numerose visite specialistiche e tre interventi chirurgici a carico di alcune vertebre.

Si costituisce in giudizio Alfa, contestando non l'*an* ma il *quantum* del danno lamentato, e sostenendo la limitazione dell'invalidità derivata a Tizia nella misura del 6%, anche in ragione di una preesistente alterazione di tipo degenerativo a carico del rachide lombare, idonea di per sé a cagionare le lesioni lamentate.

La CTU medico-legale riscontra “che, effettivamente, al momento del sinistro sussisteva un quadro, in capo a Tizia, caratterizzato da discopatia degenerativa a carico del rachide lombare e che, quanto al riscontro di un'ernia lombare a livello di L5-S1 che ha reso necessari i plurimi interventi chirurgici:

- la datazione dell'ernia discale risulta ampiamente compatibile con la data del sinistro;
- le caratteristiche morfologiche dell'ernia, nonché la coerenza della storia clinica, documentano il ruolo del sinistro nell'insorgenza dell'ernia stessa;
- La discopatia cronica degenerativa è causa di labilità del disco stesso ed è tale per cui anche un trauma lombare, quale quello verificatosi nel caso in esame, è da ritenersi idoneo a causare la protrusione del nucleo polposo (c.d. ernia del disco)”,

concludendo quindi che: “nel sinistro oggetto di causa Tizia riportò trauma cervico-lombare che, in concorso con patologia degenerativa discale preesistente, comportò l'insorgenza di protrusione discale di tipo erniario a livello L5-S1, derivandone un danno biologico permanente pari al 15%”.

Quid juris?